

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE "FEDERAZIONE ITALIANA DOTTORI IN

SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE" (FIDSPA)

Art. 1

Costituzione e sede

È costituita l'Associazione denominata "Federazione Italiana Dottori in Scienze della Produzione Animale" (FIDSPA) con sede in **Corciano (PG), Via C. Treves n. 10.**

Art. 2

Scopi e oggetto dell'attività

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, si propone e persegue i seguenti scopi:

1. promuovere l'arricchimento culturale e professionale dei propri Associati mediante attività formativa e di aggiornamento nei diversi ambiti professionali; ciò attraverso l'organizzazione di eventi, incontri di settore, convegni, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento inseriti in un organico contesto di formazione permanente;
2. favorire l'accesso e l'inserimento nel mondo del lavoro (*job placement*) degli Associati;
3. effettuare la ricerca e l'elaborazione di informazioni scientifiche, di tecniche e metodi innovativi per migliorare le capacità organizzative e gestionali degli Associati redigendo e diffondendo protocolli operativi di riferimento;
4. tutelare gli interessi della categoria professionale dei Dottori in Scienze della Produzione Animale, rappresentandoli nei rapporti con le Istituzioni;
5. agevolare gli Associati nella soluzione dei problemi propri della Categoria;
6. favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione tra realtà operanti nel medesimo territorio;
7. intrattenere rapporti con enti, istituzioni e associazioni che operano nel settore di pertinenza della Categoria professionale degli Associati;

8. favorire la conoscenza e la promozione della cultura in generale allo scopo di arricchire le competenze della figura professionale del Dottore in Scienze della Produzione Animale;

9. rappresentare in ogni sede istituzionale, sindacale e politica le richieste della Categoria dei laureati in Scienze della Produzione Animale e gli aspiranti alla stessa esprimeranno e proporranno al fine di raggiungere gli obiettivi suindicati.

Art. 3

Adesione ad altri organismi

L'Associazione è apolitica e può aderire ad altre Associazioni, Federazioni e Confederazioni di liberi professionisti, anche a livello comunitario ed internazionale, che perseguano gli stessi fini e che siano, sotto tutti gli aspetti, indipendenti da partiti o movimenti politici.

Art. 4

Centro Studi Nazionale

L'Associazione attua la formazione e l'aggiornamento culturale anche attraverso il Centro Studi Nazionale, organismo che può essere istituito dal Consiglio Direttivo Nazionale con funzione consultiva degli organi statutari; ove istituito, esso è organizzato secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale attraverso apposito Regolamento.

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione all'Associazione

Possono iscriversi all'Associazione "Federazione Italiana Dottori in Scienze della Produzione Animale" tutti coloro che stiano acquisendo o abbiano acquisito un titolo di studio che li riconduca sotto il profilo formativo ai laureati in classe L-38 e/o LM-86 o Dottore Agronomo laureato in Scienze della Produzione Animale, o alle classi che a queste potessero subentrare per modifica normativa o regolamentare.

Nello specifico, alla data di approvazione del presente Statuto, i titoli di studio per l'ammissione all'Associazione sono i seguenti:

i) le lauree dei precedenti ordinamenti di Dottore in Scienze della Produzione Animale (corso di laurea di durata quadriennale o quinquennale), Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (corso di laurea quinquennale);

ii) le lauree conseguite secondo la riforma universitaria disciplinata dal DM 509/99 e successivo DPR 328/01: lauree di primo livello o triennali in classe 40 (Scienze e Tecnologie Zootecniche e delle Produzioni Animali) o classe L-38 (Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali), con evidenti contenuti formativi nell'ambito delle produzioni animali nonché le lauree specialistiche o magistrali in classe 79/S (Scienze e Tecnologie Agro-zootecniche) o classe LM-86 (Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali).

Il Presidente dell'Associazione, su parere favorevole rilasciato dalla Commissione Valutatrice di cui all'art. 23, può accettare le richieste di iscrizione all'Associazione che pervengano da soggetti privi dei requisiti di cui ai precedenti punti i) e ii), ma che abbiano conseguito una laurea, anche all'Estero, in percorsi formativi affini, con evidenti contenuti di carattere zootecnico. Tali soggetti, in base alla tipologia di studi effettuati, in caso di accettazione della richiesta di iscrizione, saranno inseriti nella relativa Sezione in base ai criteri descritti al successivo art. 6.

Art. 6

Registri degli Associati – Sezioni di appartenenza

Le iscrizioni degli Associati sono territorialmente organizzate su base regionale, ogni Regione italiana o Gruppo di Regioni nella ipotesi di cui al successivo art. 11 comma 2, ha il suo Registro Regionale degli Associati. Gli iscritti ai Registri Regionali sono, complessivamente, tutti gli iscritti all'Associazione. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più Registri Regionali dell'Associazione. Gli Associati, nella richiesta di iscrizione devono indicare la propria Regione italiana di appartenenza e, in tale Regione saranno iscritti nel relativo Registro.

Inoltre, in base al diverso titolo di studio posseduto dall'Associato e all'iscrizione o meno di quest'ultimo all'Ordine Professionale, al momento dell'accettazione della richiesta di iscrizione all'Associazione, ciascun Associato sarà inserito in una delle tre Sezioni di cui è composto ciascun Registro Regionale, in base ai seguenti criteri:

Sezione A. – DOTTORI IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE PROFESSIONISTI costituita da professionisti laureati quadriennali/quinquennali o laureati specialisti/magistrali (classi 79/S o LM-86) che sono iscritti all'Ordine professionale, o che non hanno conseguito l'abilitazione per la libera professione, o che pur avendo conseguito tale abilitazione non sono iscritti ad alcun Ordine professionale;

Sezione B. - LAUREATI IN PRODUZIONE ANIMALE TRIENNALI costituita da laureati con titoli di studio di durata triennale (classi 40 o L-38) e propedeutico al titolo di studio specialistico/magistrale, abilitati e non ed iscritti o meno al relativo Ordine professionale;

Sezione SPECIALE C. - STUDENTI costituita da studenti universitari dei corsi di laurea o laurea magistrale (classe L-38 per le Lauree e classe LM-86 per le lauree magistrali) con iscrizione almeno al II anno di corso per le Lauree.

Art. 7

Richiesta di iscrizione all'Associazione

L'iscrizione all'Associazione si ottiene a seguito dell'accettazione della relativa istanza ad opera del Presidente, che va redatta su file pdf, disponibile nel sito web della Associazione, e trasmessa in formato elettronico come da indicazioni fornite nel predetto sito.

Art. 8

Cancellazione dall'Associazione

Il Consiglio Direttivo Nazionale dispone la cancellazione dall'Associazione dell'iscritto nei casi di recesso dell'Associato, ovvero a seguito di provvedimento di esclusione.

Art. 9

Validità dell'iscrizione - recesso - esclusione.

L'iscrizione all'Associazione vale per un anno solare e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo l'eventuale comunicazione di recesso, da trasmettere all'indirizzo PEC dell'Associazione almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare. I diritti derivanti dall'iscrizione decorrono dall'inizio dell'anno solare in corso alla data di ammissione.

L'Associato può essere escluso dall'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, nei casi in cui:

- incorra in gravi violazioni delle disposizioni del presente Statuto;
- arrechi, in qualunque modo, gravi danni, anche morali o reputazionali, all'Associazione o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il raggiungimento degli scopi associativi;
- abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione quando tale disdicevole condotta può riflettersi su di essa.

Se la delibera di esclusione è approvata, essa deve essere comunicata all'Associato con mezzi che diano prova dell'avvenuta ricezione.

L'Associato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che la sua posizione sia nuovamente esaminata dal Consiglio Direttivo Nazionale, con istanza al Presidente dell'Associazione.

Il Presidente, se ritiene di dover nuovamente sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale la decisione in ordine all'esclusione, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza convoca il Consiglio Direttivo Nazionale nelle forme del presente Statuto.

Anche la decisione del Consiglio Direttivo Nazionale in ordine al riesame dell'esclusione deve essere comunicata all'Associato con mezzi che diano prova di avvenuta ricezione.

L'esclusione ha efficacia dal termine dell'anno solare che si conclude dopo il compimento dell'iter sopra descritto.

La procedura di contestazione dell'esclusione può essere intrapresa anche dal richiedente l'iscrizione in caso di diniego.

Art. 10

Fondo comune dell'Associazione

Il Fondo comune dell'Associazione è costituito dai contributi volontari versati dagli Associati, dagli eventuali contributi versati da terzi a titolo di sponsorizzazione o di attività promozionale e/o pubblicitaria nonché dai beni acquistati dall'Associazione con questi contributi.

Fintanto che l'Associazione dura, i singoli Associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere in caso di recesso l'eventuale contributo volontario versato.

Annualmente il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce l'ammontare minimo del contributo volontario che ciascun associato può corrispondere.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Composizione delle Sedi Regionali

In ciascuna Regione Italiana è istituita una Sede Regionale dell'Associazione a condizione che nel relativo Registro regionale vi siano almeno un totale di 15 (quindici) iscritti tra gli appartenenti alle Sezioni A) e B) di cui all'art. 6.

Ove in una Regione vi siano meno di 15 (quindici) iscritti, essi confluiscono per competenza nella Regione limitrofa determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale che definirà così il Gruppo di Regioni interessate, andando così a costituirsi in luogo della Sede Regionale una Sede Interregionale.

In ogni Sede Regionale o Interregionale è nominato un Gruppo di Coordinamento Regionale.

Il Gruppo di Coordinamento Regionale è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti, nel rispetto del seguente criterio: 3 componenti ove il Registro Regionale si componga di un numero di iscritti alle sezioni A) e B) compresi tra 15 e 50; 5 componenti

ove il Registro Regionale si componga di un numero di iscritti alle sezioni A) e B) compresi tra 51 e 150; 7 componenti ove il Registro Regionale si componga di un numero di iscritti alle sezioni A) e B) pari o superiore a 151. Alla elezione dei componenti del Gruppo di Coordinamento Regionale partecipano tutti gli iscritti ai Registri regionali o Interregionali appartenenti alle Sezioni A) e B) dei medesimi, conformemente a quanto previsto nel presente articolo. I componenti del Gruppo di Coordinamento Regionale restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 12

Composizione ed elezione del Gruppo di Coordinamento Regionale

Sono eletti quali componenti del Gruppo di Coordinamento Regionale i candidati che, tra gli iscritti ai Registri Regionali, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I componenti del Gruppo di Coordinamento Regionale eleggono al loro interno un Coordinatore regionale ed un Vice-Coordinatore.

Il ruolo di Coordinatore Regionale è incompatibile con il ruolo di Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, come previsto al successivo art. 21.

Il componente eletto con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione dovrà, entro quindici giorni dalla elezione, convocare la prima riunione del Gruppo di Coordinamento Regionale ai fini della elezione del Coordinatore e del Vice-Coordinatore.

Se nel corso del periodo per il quale sono eletti i componenti del Gruppo di Coordinamento Regionale viene a mancare uno o più di essi per qualsiasi causa, in luogo del componente mancante sono chiamati gli Associati che dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I nuovi componenti decadono dall'incarico unitamente agli altri, così che al momento delle votazioni sia sempre eletto l'intero organismo.

Art. 13

Ruolo del Coordinatore regionale

Il Coordinatore Regionale provvede all'animazione del Gruppo di Coordinamento Regionale, promuovendo l'organizzazione delle attività dell'Associazione a livello regionale; cura ed intrattiene i rapporti con gli Organi nazionali dell'Associazione. Il Coordinatore regionale è responsabile dell'attività svolta dall'Associazione nella Regione o nel Gruppo di regioni per il tramite del Gruppo di Coordinamento Regionale.

Art. 14

Attribuzioni del Gruppo di Coordinamento Regionale

La funzione principale del Gruppo di Coordinamento Regionale, consiste nel porre in essere, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dal Consiglio Direttivo Nazionale, attività di coinvolgimento della base associativa regionale o interregionale al fine di perseguire ed attuare gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione di cui al presente Statuto.

Il Gruppo di Coordinamento Regionale, ove appartenga ai sei Gruppi maggiormente rappresentativi in termini di numero di iscritti, come previsto al successivo art. 18, con propria deliberazione nomina i delegati, da un minimo di uno ad un massimo di due, al Consiglio Direttivo Nazionale, scegliendoli tra gli iscritti ai propri Registri ed appartenenti alle Sezioni A) e B) dei medesimi nel rispetto del criterio proporzionale come stabilito al successivo articolo 18.

Art. 15

Riunioni del Gruppo di Coordinamento Regionale. Decadenza dalla carica di componente

Il Gruppo di Coordinamento Regionale si riunisce ogni qual volta il Coordinatore regionale lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. La convocazione della riunione avviene tramite e-mail con comunicazione di ricevimento, di norma almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita. In casi di particolare urgenza tale preavviso

può essere ridotto a giorni 3 (tre). L'e-mail di convocazione dovrà contenere data, ora e luogo e/o modalità dell'incontro nonché i temi all'ordine del giorno. I componenti del Gruppo di Coordinamento Regionale che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica (salvo assenza giustificata). Le decisioni del Gruppo di Coordinamento Regionale sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 16

Scioglimento o mancata costituzione del Gruppo di Coordinamento Regionale

Un Gruppo di Coordinamento Regionale può essere sciolto in forza di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale in caso di impossibilità di funzionamento o in caso di constatate gravi irregolarità.

Le Sedi Regionali o interregionali nelle quali non è eletto un Gruppo di Coordinamento Regionale o esso è sciolto, fino alla nuova elezione, sono gestite e organizzate da un Commissario Straordinario nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Commissario Straordinario assume su di sé tutte le funzioni del Gruppo di Coordinamento Regionale e del suo Coordinatore fino a che il Gruppo di Coordinamento Regionale non è nuovamente eletto.

Il Commissario Straordinario, quale facente funzione del Coordinatore Regionale, entra a far parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi del presente Statuto.

Lo scioglimento del Gruppo di Coordinamento Regionale e la nomina del Commissario Straordinario sono deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 17

Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta da tutti gli Associati regolarmente iscritti all'Associazione. Hanno diritto di voto i soli Associati iscritti alle Sezioni A) e B) dei Registri regionali; ogni Associato può esprimere un voto.

Gli Associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Associato avente diritto al voto. Ciascun Associato può rappresentare a mezzo delega un massimo di cinque associati.

L'Assemblea Nazionale definisce gli indirizzi della politica associativa e ne valuta il perseguimento; evidenzia le problematiche professionali più avvertite di cui occuparsi; propone tematiche utili per la programmazione dei percorsi di formazione permanente.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti:

- l'istituzione di eventuali organismi che il Consiglio Direttivo Nazionale riterrà opportuno inserire nell'organizzazione della struttura, nominandone i componenti;

- le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno una volta all'anno ai fini dell'approvazione del rendiconto, ovvero ogni qual volta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione avviene tramite e-mail con comunicazione di ricevimento di norma almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita.

In casi di particolare urgenza tale preavviso può essere ridotto a giorni 3 (tre). La convocazione dovrà contenere data, ora e luogo e/o modalità dell'incontro nonché i temi all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Svolge le funzioni di Segretario il Consigliere designato dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

Art. 18

Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone di diritto: i) da tutti i Coordinatori dei Gruppi di Coordinamento Regionale costituiti; ii) da un membro anziano scelto tra i Soci fondatori dell'Associazione e nominato dagli stessi Soci fondatori; iii) da una quota di delegati nominati dai sei Gruppi di Coordinamento Regionale maggiormente rappresentativi (in termini di numero di iscritti) nel rispetto del criterio proporzionale (da un minimo di uno ad un massimo di due per ciascun Gruppo di Coordinamento Regionale) e finalizzato al raggiungimento di un numero massimo di componenti del Consiglio Direttivo Nazionale pari a 25 (venticinque).

La carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale è compatibile con quella di componente del Gruppo di Coordinamento Regionale.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica tre anni e sono rinominabili.

Il Consigliere nazionale con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione dovrà, entro quindi giorni dalla costituzione dell'ultimo Gruppo di Coordinamento regionale, convocare la prima seduta del Consiglio Direttivo Nazionale ai fini della elezione del Presidente e del Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima seduta nomina il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo di esercitare le proprie competenze.

Il Presidente Nazionale può essere nominato unicamente tra gli iscritti alla Sezione A).

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti di diritto dai rispettivi Gruppi di Coordinamento Regionale di appartenenza. Il Gruppo di Coordinamento Regionale di competenza provvede entro 15 (quindici) giorni da quando ha notizia che uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale dallo stesso delegati non sono più in carica, nominandone in sostituzione un pari numero. Tali compo-

nenti del Consiglio Direttivo Nazionale decadono unitamente agli altri e quindi alla data in cui sarebbero decaduti coloro che vanno a sostituire.

Art. 19

Convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, nonché deve essere convocato, nei successivi 15 giorni, qualora ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti con l'indicazione della materia da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed essere inviato tramite posta elettronica con comunicazione di ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione.

In caso di comprovata urgenza o necessità, il termine indicato può essere ridotto a giorni 3 (tre).

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale su invito del Presidente possono partecipare, con diritto di parola esperti o Associati.

Art. 20

Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale agisce promuovendo, organizzando, coordinando e deliberando su tutto quanto è necessario al perseguimento dei fini statutari dell'Associazione, nell'interesse delle professionalità che rappresenta. Assume tutte le decisioni necessarie alla risoluzione delle problematiche interne all'Associazione nonché alla gestione dei suoi rapporti con gli Enti le Istituzioni e con ogni altro soggetto terzo pubblico o privato competenti nelle materie di interesse. Cura e sollecita i rapporti tra i diversi organi dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale:

- provvede, in conformità alla Legge ed al presente Statuto, alla gestione dell'Associazione,

di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, al fine di conseguire gli scopi associativi, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- gestisce gli aspetti economici e finanziari dell'Associazione;

- elabora il progetto di rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;

- definisce i criteri necessari alla determinazione del numero dei componenti di ciascun Gruppo di Coordinamento regionale;

- definisce i criteri necessari alla determinazione del numero dei delegati al Consiglio Direttivo Nazionale che ciascun Gruppo di Coordinamento regionale può nominare;

- stabilisce in quale Regione o Gruppo di Regioni confluiranno gli iscritti ad un Registro regionale, ove questi siano in numero inferiore a 15, costituendo in luogo della Sede Regionale dell'Associazione una Sede Interregionale;

- delibera sull'esclusione dell'Associato e sull'eventuale istanza di riesame;

- dispone la cancellazione dall'Associazione dell'iscritto nei casi di recesso dell'Associato, ovvero a seguito di delibera di esclusione;

- delibera sullo scioglimento di un Gruppo di Coordinamento Regionale in caso di impossibilità di funzionamento o in caso di constatate gravi irregolarità;

- nomina un Commissario Straordinario ove le Sedi Regionali o interregionali non abbiano eletto un Gruppo di Coordinamento Regionale o esso è sciolto, attribuendogli tutte le competenze proprie del Coordinatore regionale;

- stabilisce l'ammontare minimo del contributo volontario che ciascun Associato può versare in favore dell'Associazione;

- nomina la Commissione Valutatrice di cui all'art. 23

- valuta la creazione del Centro Studi Nazionale, quale organismo con funzione consultiva degli organi statutari, definendone l'organizzazione anche attraverso apposito Regolamento;

- individua e promuove, in collaborazione con i Gruppi di Coordinamento Regionali, iniziative e partecipazioni ad iniziative volte alla diffusione e promozione dell'Associazione;
- elabora proposte tematiche anche provenienti dai Gruppi di Coordinamento Regionali, relative alle esigenze formative da presentare al Comitato Operativo, di cui al successivo art. 22, per l'orientamento dell'attività associativa;
- elegge al proprio interno il Comitato Operativo.

Art. 21

Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Associazione

Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale sono nominati dal Consiglio stesso. La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, ovvero, in sua assenza, al Vice-Presidente.

Al Presidente e, in sua assenza, al Vice-Presidente, competono in ogni caso:

- la convocazione dei diversi organi istituzionali stabilendo gli ordini del giorno;
- il coordinamento dei lavori del Consiglio Direttivo Nazionale e la cura ed attuazione delle deliberazioni adottate;
- la valutazione e l'accettazione o meno delle istanze di iscrizione all'Associazione;
- la stipula e la sottoscrizione dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di comprovata urgenza il Presidente può adottare provvedimenti che dovranno comunque essere ratificati, ove non deliberati, dal Consiglio Direttivo nazionale alla prima convocazione utile.

La carica di Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale è incompatibile con quella di Coordinatore regionale di cui al precedente art. 12. Qualora un Coordinatore regionale dovesse essere eletto Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale egli decadrà automaticamente dalla carica di Coordinatore Regionale e il Gruppo di Coordinamento Regionale di appartenenza

dovrà procedere alla nomina di un nuovo Coordinatore regionale, nominandolo tra i propri componenti.

Art. 22

Comitato Operativo

Il Comitato Operativo è l'organo operativo dell'Associazione ed agisce nel rispetto delle direttive di volta in volta impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale. Esso è composto da 11 (undici) membri.

Ne sono membri di diritto il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione.

Inoltre, esso è composto da nove membri nominati nel suo seno dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Comitato operativo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora, per dimissioni o altri motivi, vengano a mancare uno o più componenti essi saranno sostituiti con i seguenti criteri:

- se si tratta di membri di diritto, ove vengano nominati altri soggetti aventi la medesima qualifica, essi subentreranno nel ruolo e nell'incarico già spettante al soggetto venuto a mancare;
- se si tratta di componenti nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, essi saranno sostituiti con altri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, alla prima convocazione ordinaria utile, scelti all'interno del Consiglio stesso.

Il Comitato Operativo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qual volta sia necessario.

La convocazione avviene tramite e-mail con comunicazione di ricevimento di norma almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita. In casi di particolare urgenza tale preavviso può essere ridotto a giorni 3 (tre).

L'e-mail di convocazione dovrà contenere data, ora e luogo dell'incontro nonché i temi all'ordine del giorno.

Le decisioni del Comitato Operativo sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Operativo può decidere di nominare, per gestire questioni che necessitano di competenze specifiche o particolari, dei Gruppi di lavoro, di studio o di ricerca. I Gruppi di lavoro non hanno alcun potere decisionale ma consultivo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Comitato Operativo. Ad esso sono tenuti a riferire, per il tramite del loro rappresentante, i Gruppi di lavoro, di studio o di ricerca in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenuti nel termine di tempo preventivamente fissato. La partecipazione ai Gruppi di lavoro avviene a titolo completamente gratuito.

Art. 23

Commissione Valutatrice

Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima seduta nomina la Commissione Valutatrice, costituita da tre componenti, scelti tra gli Associati iscritti alla Sezione A). La Commissione Valutatrice ha natura di Organo consultivo ed ha il compito specifico di emettere pareri in ordine all'accogliibilità o meno delle istanze di iscrizione all'Associazione avanzate da soggetti privi dei requisiti di cui ai precedenti punti i) e ii) dell'art. 5. La valutazione di accogliibilità dovrà essere basata sulla valutazione dell'affinità, in termini di contenuti, dei percorsi formativi dei predetti soggetti, conseguiti con la laurea ottenuta, anche all'Estero, in percorsi formativi inerenti i titoli di studio definiti alle lettere i) e ii) dell'art. 5.

I componenti della Commissione Valutatrice durano in carica tre anni e sono rinominabili. Nel caso in cui nel corso del triennio vengano a mancare per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo Nazionale nominerà, entro 15 giorni da quando ha notizia che uno o più dei componenti della Commissione non sono più in carica, uno o più componenti in sostituzione. Tali componenti sostituiti decadono unitamente agli altri.

Art. 24

Collegio Nazionale dei Revisori dei conti

Può essere istituito un Collegio Nazionale dei Revisori dei conti composto da tre membri ef-

fettivi più due supplenti (scelti tra gli iscritti alle Sezioni A) e B)) eletti dall'Assemblea Nazionale, che nominano al loro interno un Presidente.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione (inclusa quella economico-finanziaria) dell'Associazione.

Art. 25

Collegio dei Probiviri

Su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale può essere istituito un Collegio dei Probiviri composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti (scelti tra gli iscritti alle Sezioni A) e B)), nominati Consiglio Direttivo Nazionale.

La carica di proboviro è incompatibile con quella di Consigliere del Direttivo Nazionale o di componente del Gruppo di Coordinamento regionale.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 26

Gratuità dei ruoli

In relazione alla natura, alle finalità ed agli scopi perseguiti dall'Associazione, tutte le nomine, i ruoli e gli incarichi attribuiti nell'ambito del sistema organizzativo e di governance dell'Associazione, come disciplinati dal presente Statuto, sono assunti ed espletati dagli Associati a titolo meramente gratuito.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Norma transitoria

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Art. 28

Funzionamento delle riunioni

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza dovrà essere poi unito, anche in copia, al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.